Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 486.

Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della « Valle d'Aosta », ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per la integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione nella Regione autonoma.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 487.

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità.

Le domande di cui all'art. 1, comma quarto, ed all'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 488.

Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, e già prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292.

E' altresì prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770.

Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1770, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Tupini — Scelba — Grassi — Vanoni — Corbellini

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 3 agosto 1949, n. 489.
Retrocessione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta società.

La riconsegna di tali beni immobili avverrà nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura.

I contratti agrari in corso conservano i loro effetti.

La Società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonchè delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonchè per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati.

Art. 2.

La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige.

Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione.

Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157.

Art. 3.

Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

De Gasperi — Grassi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1949, n. 490.
Emissione di due francobolli commemorativi del 150° anniversario della invenzione della pila elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che siano emessi due francobolli per commemorare il 150° anniversario dell'invenzione della pila elettrica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli per commemorare il 150° anniversario dell'invenzione della pila elettrica.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei franco-

bolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità e per il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 491.

Emissione di un francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste del 12 giugno 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo in occasione delle elezioni amministrative di Trieste del 12 giugno 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste del 12 giugno 1949.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 492.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari ad Enti parasindacali;

Visto il decreto 5 febbraio 1945 del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, con cui viene nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vista la relazione del Commissario straordinario sui risultati conseguiti dalla Gestione provvisoria e sulla opportunità di apportare modifiche al testo dello statuto;

Vista la delibera commissariale n. 2 in data 2 settembre 1946, con cui si sottopone all'esame del Ministero del lavoro il testo modificato dello statuto

Ritenuta la opportunità di approvare lo statuto quale risulta a seguito delle predette modifiche,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 58. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, con sede in Roma.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate e di contribuire al miglioramento ed incremento delle aziende stesse.

In rapporto a tali scopi l'Ente nazionale:

1) promuove la costituzione di nuove Casse rurali ed agrarie;

2) studia i problemi riguardanti le associate;

3) dà alle associate, previo esame delle rispettive situazioni, indirizzi di ordine tecnico ed amministrativo per il buon funzionamento delle stesse;

4) assiste le aziende associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito;

5) può, se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero tra le associate;

6) promuove la istruzione professionale di elementi destinati alla amministrazione e alla contabilità delle associate;

7) si adopera in generale per lo sviluppo e il miglioramento delle associate.

Art. 3.

Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi, l'Ente nazionale istituisce alla periferia enti di zona, con circoscrizione provinciale ed interprovinciale.

Ciascun ente di zona è retto da un presidente coadiuvato da un Comitato, composto di sei membri eletti tra i rappresentanti dei soci, residenti nella circoscrizione e funzionerà in base ad un regolamento deliberato dalla Giunta esecutiva dell'Ente nazionale. I membri così eletti durano in carica tre anni.

Il presidente dell'Ente di zona è eletto dal Comitato e dura in carica un triennio.

Art. 4.

Possono ottenere l'ammissione a socio dell'Ente nazionale tutte le aziende cooperative di credito, escluse le banche popolari.

I soci hanno l'obbligo di osservare strettamente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 5.

L'iscrizione a socio avviene su domanda diretta al competente ente di zona.

Sulla domanda di ammissione delibera il presidente dell'ente di zona; in caso di negata ammissione, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al presidente dell'Ente nazionale.

E' fatta comunque salva la facoltà di ricorrere in ultima istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

L'iscrizione nell'Ente nazionale vale per tre anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni all'ente di zona competente, almeno tre mesi prima del termine del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Organi sociali.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente nazionale:

a) il presidente;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva.

Art. 8.

Il presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dirige e rappresenta l'Ente nazionale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguite le deliberazioni della Giunta esecutiva e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta esecutiva nella sua prima riunione.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente, nominato ai sensi del successivo art. 11.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dal presidente, dal vice presidente dell'Ente nazionale e dai presidenti degli enti di zona.

Potranno, inoltre, essere chiamati dal presidente a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ed in numero non superiore a quattro, persone particolarmente esperte.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario la Giunta esecutiva od il presidente dell'Ente nazionale o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente dell'Ente nazionale mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti di cui al primo comma del precedente articolo.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Ente nazionale.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 11.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Ente nazionale;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

c) di deliberare l'applicazione e la misura dei contributi che i soci potranno essere tenuti a corrispondere;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente e dalla Giunta esecutiva;

f) di eleggere il vice presidente e i membri della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 19;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 12.

La Giunta esecutiva è composta:

1) dal presidente dell'Ente nazionale;

2) da quattro membri eletti dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni tre mesi dietro avviso del presidente dell'Ente nazionale.

Essa ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente nazionale, in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'Ente nazionale;

c) di deliberare sugli accordi e contratti che debbono essere stipulati dall'Ente nazionale;

d) di deliberare sugli oggetti che implicano mutamenti patrimoniali, nonchè sulle spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

e) di deliberare sui regolamenti e sugli organici del personale e stabilire le modalità per la esazione dei contributi;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle competenti autorità.

Patrimonio - Amministrazione e varie.

Art. 14.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente nazionale;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 15.

Le entrate dell'Ente nazionale sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendita di pubblicazioni, ecc.).

Art. 16.

L'Ente nazionale dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i seguenti atti:

a) i bilanci;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

d) i regolamenti e gli organici del personale;

e) i regolamenti per la esazione dei contributi.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti, dovranno osservarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità.

Art. 18.

L'Ente nazionale potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente nazionale è costituito.

Art. 19.

La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci, che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due dal Consiglio dell'Ente e due sindaci supplenti, nominati, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Consiglio dell'Ente.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti, debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle della Giunta esecutiva.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1944.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che, dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1930, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 1000 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1919, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 500 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1931, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 100 di nuovo tipo della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1933, che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto da L. 50 di secondo nuovo tipo della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione in data 26 agosto 1944 del Commissario straordinario presso la Banca d'Italia, con la quale si prospetta la necessità di provvedere alla sostituzione dei vari tipi di biglietti dell'Istituto attualmente in circolazione con un nuovo tipo e precisamente con biglietti da L. 1000, 500, 100 tutti di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Vista la lettera in data 5 settembre 1944, n. 22012, con la quale lo stesso Commissario straordinario, riferendosi alla propria deliberazione suindicata, chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici dei nuovi tipi di biglietti di cui alla deliberazione stessa;

Determina:

Art. 1

I biglietti della Banca d'Italia di secondo nuovo tipo per i tagli da L. 1000, 500 e 100 e di terzo nuovo tipo per il taglio da L. 50, da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204), avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detti biglietti sono stampati su carta bianca satinata di impasto speciale, filigranata in pasta, con l'indicazione in cifre dell'importo corrispondente a ciascun taglio, indicazione che risulta sparsa simmetricamente su tutta la superficie del biglietto.

a) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 1000 è delle dimensioni di circa mm. 133 × 60, compresi i margini, ed è stampato nel recto litograficamente in tre colori, dei quali due complementari, in guisa da ottenere come risultato cromatico d'insieme una colorazione in blu su di un fondo di sicurezza olivastro, mentre il tergo è stampato litograficamente in due colori determinanti una colorazione bluastra simile a quella del recto.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico a tratteggio leggermente chiaroscurato avente al centro il valore del biglietto in cifre;

sovrastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIRE MILLE »; la parola « MILLE » è anche ombréggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effige dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1913 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato, a sinistra, è stampato, nel colore base, il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 1000 (eseguito con sistema numismatico) è stampato litograficamente in due colori che hanno un insieme cromatico bluastro simile a quello del recto ed è costituito da una sequenza quadrilobare, interrotta nella parte superiore e in quella inferiore, dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI », ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 1000 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto;

il fondo dell'ovale stesso è costituito da un rigaggio numismatico ondulato orizzontalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore bluastro, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

b) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 500 è delle dimensioni di circa mm. 133 × 60, compresi i margini, ed è stampato nel recto litograficamente con tre colori dei quali due complementari, in guisa da ottenere, come risultato cromatico d'insieme, una colorazione neutroviolacea su di un fondo di sicurezza grigio avana violaceo, mentre il tergo è stampato litograficamente in due colori determinanti una colorazione simile a quella del recto.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da piccoli quadrilateri contenenti la sigla « B. I » che si alterna col valore in cifre del biglietto;

sovrastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIRE CINQUECENTO », la parola « CINQUECENTO » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettangolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effige dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra è stampato, nel colore base, il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 500 (eseguito con sistema numismatico) è stampato litograficamente in due colori simili a quelli del recto con intonazione neutro violacea ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo, composto da una sequenza quadrilobare interrotta nella parte superiore e in

quella inferiore dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scrita: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI » ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 500 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola: « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto,

il fondo dell'ovale stesso è costituito da un rigaggio numismatico ondulato orizzontalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore neutro violaceo, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

c) Il biglietto secondo nuovo tipo da L. 100 è delle dimensioni di circa mm. 133 × 60, compresi i margini, ed è stampato in litografia in due colori nel recto, ed in tipografia in due colori nel verso.

Il colore della vignetta è rosso carminiato, stampato sul fondo di sicurezza di colore grigio-violaceo.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da losanghe orizzontali contenenti nell'incrocio la sigla « B. I. » e nel centro il valore in cifre del biglietto;

sovrastante detto fondo è situata la leggenda « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, è collocata su due righe la indicazione: « LIRE CENTO », la parola « CENTO » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », e a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente le serie e i numeri;

nel rettagolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effige dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra, è stampato nel colore base il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 100 (eseguito con sistema numismatico) è stampato tipograficamente nello stesso colore del recto, rosso carminiato su fondo avana ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo composto da una sequenza quadrilobare, interrotto nella parte superiore e in quella inferiore dai dati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI », ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 100 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto;

il fondo numismatico dell'ovale stesso è costituito da linee verticali ondulate chiare e scure;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del biglietto, è stampata nello stesso colore base, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

d) Il biglietto terzo nuovo tipo da L. 50 è delle dimensioni di circa mm. 133 × 60, compresi i margini, ed è stampato in litografia bicolore nel recto, ed in tipografia bicolore nel verso.

Il colore della vignetta, è verde, stampato sul fondo di sicurezza di colore avana verdognolo.

Nel recto una cornice periferica, costituita da un fregio a filo bianco e scuro, risultante da linee bianche e dal colore di base, racchiude l'insieme del biglietto.

Ai quattro angoli, entro targhette espressamente ricavate nella cornice stessa, è indicato il valore del taglio in cifre.

L'interno del biglietto è diviso in tre parti rettangolari: una orizzontale, quella del centro, le altre verticali.

La parte centrale è costituita:

da un fondo numismatico, leggermente chiaroscurato, composto da piccoli quadrati contenenti la sigla « B.I. » che si alterna col valore in cifre del biglietto e una rosetta;

sovrastante detto fondo è situata la leggenda: « BANCA D'ITALIA » in lettere romane filettate e ombreggiate;

sotto tale leggenda, in lettere romane filettate, e collocata su due righe la indicazione: « LIRE CINQUANTA », la parola « CINQUANTA » è anche ombreggiata;

sotto ancora, e sempre su due righe, leggesi la dicitura in caratteri romani: « PAGABILI A VISTA AL PORTATORE »;

più sotto ancora, in caratterino maiuscolo a bastone, risulta a sinistra la dicitura: « IL COMMISSARIO », a destra: « IL CASSIERE », con le sottostanti rispettive firme;

al centro, in basso, è impresso tipograficamente, in rosso vermiglione su fondo bianco, il contrassegno di Stato, rappresentato da un disco che racchiude il profilo dell'Italia;

nei quattro angoli della parte centrale del biglietto, sono impresse orizzontalmente la serie e i numeri;

nel rettagolo di sinistra, un ovale, formato da una ornamentazione a fogliame simmetrica, racchiude l'effige dell'Italia turrita, eseguita con procedimento numismatico su fondo di sicurezza;

dietro l'ovale nascono numero quattro fregi trilobi, a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante tra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

a destra, in un ovale identico a quello di sinistra, eseguito pure con procedimento numismatico, con sotto fondo di sicurezza, è indicato in cifre il valore del biglietto; anche dietro questo ovale nascono numero quattro fregi trilobi a righe bianche su colore base, che vanno a campire lo spazio risultante fra l'ovale ed il rettangolo di delimitazione;

nel bordo bianco del lato orizzontale, in basso del biglietto, a destra, sono stampati in rosso i decreti relativi all'apposizione del contrassegno di Stato, con la dicitura: « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 »;

nel bordo bianco verticale, nel lato a sinistra, è stampato in verde il decreto di emissione e quello delle caratteristiche del biglietto.

Il verso del biglietto da L. 50 (eseguito con sistema numismatico) è stampato tipograficamente negli stessi colori del recto (verde su fondo avana chiaro), ed è costituito da una cornice esterna a merletto, appoggiata sopra un rettangolo composto da una sequenza quadrilobare, interrotta nella parte superiore e in quella inferiore dai lati di una fascia ovale che regge superiormente la scritta: « BANCA D'ITALIA » ed inferiormente la targa contenente la comminatoria: « LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI » ai lati della quale è indicato il valore del biglietto: « 50 »;

alle estremità dell'asse maggiore della fascia ovale suaccennata sono collocati due medaglioni circolari che racchiudono il monogramma « B. I. »;

nel centro dell'ovale, in alto, leggesi la parola « LIRE » in lettere ombreggiate, sotto cui risulta, in cifre grandi, filettate ed ombreggiate, il valore del taglio del biglietto in mezzo a due punti quadrati filettati e ombreggiati, collocati a metà degli spazi che risultano fra il valore ed i medaglioni laterali;

il fondo numismatico dell'ovale stesso è costituito da linee verticali chiare e scure filettate diagonalmente;

nel margine bianco verticale, sul lato destro del glietto, è stampato nello stesso coloro verde, la seguente dicitura: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai descritti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1944.

Autorizzazione ad una prima fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, da lire 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dal 1° luglio 1926, conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale sono stati fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario della Banca d'Italia in data 26 agosto 1944;

Veduta la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in data 5 settembre 1944, n. 22013, con la quale, con riferimento alla citata deliberazione commissariale, il detto Istituto domanda di essere autorizzato alla fabbricazione dei sottoindicati quantitativi di biglietti;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario della Banca d'Italia in data 3 novembre 1944;

Veduta la lettera della stessa Amministrazione centrle n. 36062 del 1° dicembre 1944, con la quale si chiede l'annullamento del decreto Ministeriale 23 settembre 1944, emesso in relazione alla richiesta contenuta nella precedente lettera 5 settembre 1944, n. 22013, qui sopra citata:

Ritenuto che, per ragioni tecniche, alla numerazione delle serie da 1 a 10.000 deve sostituirsi quella da 1 a 100.000, allo scopo di facilitare la produzione dei biglietti di cui trattasi;

Determina:

Art. 1.

E' annullato il decreto Ministeriale 23 settembre 1944 autorizzante la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia per l'importo di trecentomiliardi di lire, divisi nei tagli seguenti:

da L. 1000, 2° N.T., n. 150.000.000 per L. 150 miliardi;

da L. 500, 2° N.T., n. 150.000.000 per L. 75 miliardi;

da L. 100, 2° N.T., n. 600.000.000 per L. 60 miliardi;

da L. 50, 3° N.T., n. 300.000.000 per L. 15 miliardi;

complessivamente L. 300 miliardi.

Art. 2.

E' autorizzata la fabbricazione;

A) di numero 150.000.000 (centocinquanta milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 (mille), di secondo nuovo tipo, per l'importo di L. 150.000.000.000 (centocinquanta miliardi), divisi in 1500 (mille cinquecento) serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000 distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da A 1 a Z 1 (serie 24); da A 2 a Z 2 (serie 24); da A 3 a Z 3 (serie 24); da A 4 a Z 4 (serie 24); da A 5 a Z 5 (serie 24); da A 6 a Z 6 (serie 24); da A 7 a Z 7 (serie 24); da A 8 a Z 8 (serie 24); da A 9 a Z 9 (serie 24); da A 10 a Z 10 (serie 24); da A 11 a Z 11 (serie 24) e così di seguito fino alle ultime serie da A 62 a Z 62 (serie 24); da A 63 a M 63 (serie 12); in totale serie n. 1500.

B) di numero 150.000.000 (centocinquanta milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 500 (cinquecento), di secondo nuovo tipo per l'importo di L. 75.000.000.000 (settantacinque miliardi) divisi in 1500 (millecinquecento) serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da A 1 a Z 1 (serie 24); da A 2 a Z 2 (serie 24); da A 3 a Z 3 (serie 24); da A 4 a Z 4 (serie 24); da A 5 a Z 5 (serie 24); da A 6 a Z 6 (serie 24); da A 7 a Z 7 (serie 24); da A 8 a Z 8 (serie 24); da A 9 a Z 9 (serie 24); da A 10 a Z 10 (serie 24); da A 11 a Z 11 (serie 24); e così di seguito fino alle ultime serie da A 62 a Z 62 (serie 24); da A 63 a M 63 (serie 12); in totale serie n. 1500.

C) di numero 600.000.000 (seicento milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 100 (cento) secondo nuovo tipo per l'importo di L. 60.000.000.000 (sessanta miliardi) divisi in 6000 (seimila) serie di numero 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da A 1 a Z 1 (serie 24); da A 2 a Z 2 (serie 24); da A 3 a Z 3 (serie 24); da A 4 a Z 4 (serie 24); da A 5 a Z 5 (serie 24); da A 6 a Z 6 (serie 24); da A 7 a Z 7 (serie 24); da A 8 a Z 8 (serie 24); da A 9 a Z 9 (serie 24); da A 10 a Z 10 (serie 24); da A 11 a Z 11 (serie 24) e così di seguito fino alle ultime serie da A 250 a Z 250 (serie 24); in totale serie n. 6000.

D) di numero 300.000.000 (trecento milioni di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 (cinquanta), di terzo nuovo tipo, per l'importo di L. 15.000.000.000 (quindici miliardi) divisi in 3000 (tremila) serie di numero 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con lettere ed i numeri come appresso:

da A 1 a Z 1 (serie 24); da A 2 a Z 2 (serie 24); da A 3 a Z 3 (serie 24); da A 4 a Z 4 (serie 24); da A 5 a Z 5 (serie 24); da A 6 a Z 6 (serie 24); da A 7 a Z 7 (serie 24); da A 8 a Z 8 (serie 24); da A 9 a Z 9 (serie 24); da A 10 a Z 10 (serie 24); da A 11 a Z 11 (serie 24) e così di seguito fino alle ultime serie da A 125 a Z 125 (serie 24); in totale serie n. 3000.

Art. 3.

Per ciascun taglio di biglietti è autorizzata l'emissione di serie speciali di numero centomila (n. 100.000) biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000 distinguendosi le serie stesse con le lettere e i numeri come appresso:

W 1; W 2; W 3; W 4;

e così di seguito fino a raggiungere il quantitativo — che sarà specificato con successivo decreto — dei biglietti necessari per sostituire quelli, scartati nella « numerazione », delle serie di cui al precedente articolo.

Art. 4.

I biglietti di cui agli articoli precedenti avranno i distintivi e le caratteristiche fissati col decreto Ministeriale 22 settembre 1944 e saranno firmati: *Il Commissario*: INTRONA; *Il cassiere*: URBINI.

Agli stessi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 dicembre 1944.

Il Ministro: SOLERI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.

Autorizzazione ad una seconda fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia da lire 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dal 1° luglio 1926 conserva alla sola Banca d'Italia il privilegio dell'emissione dei biglietti di Banca;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 858, che proroga, fino al 31 dicembre 1950, la facoltà di emissione di biglietti di banca ed il loro corso legale;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto l'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale sono stati fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1944, n. 184963, con il quale è stata autorizzata una prima fabbricazione dei detti biglietti per il valore complessivo di trecento miliardi di lire;

Vista la deliberazione, presa nella riunione Governatoriale della Banca d'Italia del 27 dicembre 1945, riferentesi ad una seconda creazione e contemporanea emissione dei suindicati biglietti;

Vista la nota n. 5898, del 14 gennaio 1946, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, chiede di essere autorizzata a procedere alla fabbricazione dei biglietti di cui alla precitata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione:

A) di numero 50.000.000 (cinquanta milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 (mille), di secondo nuovo tipo, per l'importo di L. 50.000.000.000 (cinquanta miliardi) in 500 (cinquecento) serie, di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da N 63 a Z 63 (serie 12); da A 64 a Z 64 (serie 24); da A 65 a Z 65 (serie 24); da A 66 a Z 66 (serie 24); e così di seguito fino alle ultime serie da A 83 a Z 83 (serie 24; da A 84 a H 84 (serie 8); in totale serie 500.

B) di numero 50.000.000 (cinquanta milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 500 (cinquecento) di secondo nuovo tipo, per l'importo di 25 miliardi (venticinque miliardi) divisi in 500 (cinquecento) serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerate progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da N 63 a Z 63 (serie 12); da A. 64 a Z 64 (serie 24); da A 65 a Z 65 (serie 24); da A 66 a Z 66 (serie 24); e così di seguito fino alle ultime serie da A 83 a Z 83 (serie 24); da A 84 a H 84 (serie 8); in totale serie 500.

C) di numero 200.000.000 (duecento milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 100 (cento) di secondo nuovo tipo, per l'importo di L. 20.000.000.000 (venti miliardi), divisi in 2000 (duemila) serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerate progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere ed i numeri come appresso:

da A 251 a Z 251 (serie 24); da A 252 a Z 252 (serie 24); da A 253 a Z 253 (serie 24); da A 254 a Z 254 (serie 24); e così di seguito fino alle ultime serie da A 333 a Z 333 (serie 24); da A 334 a H 334 (serie 8); in totale serie 2000.

D) di numero 100.000.000 (cento milioni) di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 (cinquanta) di terzo nuovo tipo per l'importo di 5.000.000.000 (cinque miliardi), divisi in 1000 (mille) serie di 100.000 (centomila) biglietti ciascuna, numerate progressivamente da 1 a 100.000, distinguendosi le serie stesse con le lettere:

da A 126 a Z 126 (serie 24); da A 127 a Z 127 (serie 24); da A 128 a Z 128 (serie 24); da A 129 a Z 129 (serie 24); e così di seguito fino alle ultime serie; da A 166 a Z 166 (serie 24); da A 167 a Q 167 (serie 16); in totale serie 1000.

Art. 2.

Per ciascun taglio dei biglietti è autorizzata la continuazione della emissione della serie speciale W di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944, n. 184963, allo scopo di predisporre i biglietti necessari alla sostituzione di quelli appartenenti alle serie di cui al precedente articolo, scartati nella fase lavorativa della « numerazione ».

I numeri relativi a tali « serie » W, saranno precisati con successivo decreto, quando potrà conoscersi — per ciascun taglio — l'ultimo numero utilizzato, per la detta sostituzione, nella creazione dei biglietti di che trattasi, autorizzata con il citato decreto Ministeriale del 10 dicembre 1944, n. 184963.

Art. 3.

I biglietti di cui agli articoli precedenti avranno i distintivi e le caratteristiche fissate col decreto Ministeriale 22 settembre 1944 e saranno firmati *Il Governatore*: L. EINAUDI - *Il Cassiere*: URBINI.

Agli stessi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183.

Roma, addì 20 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1948.

Quantitativi di biglietti della Banca d'Italia di serie speciali di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale furono determinati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944, concernente l'emissione di serie speciale di biglietti da servire per il cambio di quelli, scartati nella « numerazione », la cui fabbricazione venne autorizzata con l'art. 2 del decreto stesso;

Vista la lettera del 15 maggio 1948, n. 65988, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia concernente i quantitativi dei biglietti, delle dette serie speciali, fabbricati nei tagli da L. 50 e da L. 100;

Determina:

I quantitativi di biglietti delle serie speciali di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944 si adeguano, per il taglio da L. 50 di terzo nuovo tipo, a biglietti numero 14.756.500 delle serie da W 1 a W 57 e da W 201 a W 296 e, per il taglio da L. 100 di secondo nuovo tipo, a biglietti n. 26.393.346 delle serie da W 1 a W 118, da W 141 a W 180 e da W 201 a W 316.

Roma, addì 22 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1948.

Revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1000 e 500, di secondo nuovo tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1944, col quale sono stati fissati i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo;

Visti i decreti Ministeriali 10 dicembre 1944 e 20 aprile 1946, con i quali venne autorizzata la fabbricazione di detti biglietti;

Vista la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia del 24 maggio 1948, n. 69906, con la quale vien fatta presente l'opportunità di procedere alla revoca delle autorizzazioni, contenute nei sopracitati decreti Ministeriali 10 dicembre 1944 e 20 aprile 1946, per la parte concernente i biglietti degli anzidetti tagli da L. 1000 e 500;

Determina:

Le autorizzazioni alle fabbricazioni dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000 e da L. 500 di secondo nuovo tipo di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1944 e alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 20 aprile 1946 sono revocate.

Roma, addì 1° giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1949.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e sostituzione del commissario governativo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale il dott. Tullio Busignani è stato nominato, a norma dell'abrogata legge 18 maggio 1942, n. 566, commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Considerato che il suddetto Consorzio non ha potuto provvedere alla ricostituzione dei propri normali organi amministrativi, a norma del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Ritenuta la opportunità per esigenze di carattere amministrativo, di prorogare la gestione commissariale del cennato Consorzio e di affidare l'incarico di commissario governativo al dott. Luigi Quercioli;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è prorogata di tre mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Quercioli è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Tullio Busignani.

Art. 3.

Al predetto commissario sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Entro il termine stabilito nell'art. 1 del presente decreto, il commissario governativo dovrà provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla convocazione delle assemblee che dovranno provvedere alla elezione dei normali organi amministrativi del Consorzio.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

(3181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

82ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che il giorno 30 agosto 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 82ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, secondo il piano di ammortamento, è di 10544 ed i numeri di quelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2a *pubblicazione*).

Elenco n. 46.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire Capitale nominale
B. T. N. 5 % (1951) Serie 41a	772	Ferro Gerolamo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Castellini Maria fu Pindo ved. Ferro, dom. a Savona	4.500 —
Id. Serie 44a	734	Come sopra	16.000 —
Id. Serie 44a	735	Come sopra, con usufrutto a Castellini Maria fu Pindo vedova Ferro	1.000 —
Id. Serie 45a	721	Come sopra	6.000 —
Id. Serie 45a	722	Ferro Bianca Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Castellini Maria fu Pindo ved. Ferro, domiciliata in Savona	3.000 —
Id. Serie 46a	688	Come sopra	17.500 —
Id. Serie 47a	671	Come sopra, con usufrutto a Castellini Maria fu Pindo vedova Ferro	4.000 —
Id. Serie 48a	684	Come sopra	2.000 —
Id. Serie 49a	708	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 49a	709	Ferro Maria Antonietta fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Castellini Maria fu Pindo ved. Ferro, dom. in Savona	1.000 —
Id. Serie 52a	631	Come sopra	6.000 —
Id. Serie 53a	644	Come sopra	5.500 —
Id. Serie 55a	594	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 57a	580	Come sopra	6.500 —
Id. Serie 59a	578	Come sopra	500 —
Id. Serie 59a	579	Come sopra, con usufrutto a Castellini Maria fu Pindo vedova Ferro	500 —
Id. Serie 60a	530	Come sopra	500 —
Id. Serie 61a	514	Come sopra	500 —
Id. Serie 63a	548	Come sopra, con il pagamento degli interessi in Savona	5.500 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione di nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 28 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria e di segreteria (gruppo B) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che alla data dello stesso bando abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono, inoltre, aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che dimostrino di prestare lodevole servizio nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato o, anche in qualità di avventizio, da almeno due anni continuativi presso l'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Lima 51, non oltre il 30 settembre 1949; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito ogni eventuale variazione.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, con tassa da bollo da L. 32 o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 85 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal Sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69), con tassa di bollo da L. 24.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità su carta da bollo da L. 24.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, su carta da bollo da L. 24.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) assegno circolare d'un istituto di credito, intestato impersonalmente all'Ente, per l'importo di L. 500 (cinquecento) per tassa d'ammissione al concorso;

l) fotografia recente del candidato con tassa di bollo da L. 24 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

n) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo da L. 40

per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *m*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato, e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 7.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) elementi di diritto privato;

b) elementi di diritto pubblico;

c) elementi di economia politica e scienza delle finanze.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di statistica;

c) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consigli di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1949.

Il presidente: MALINVERNO

(3150)

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e di segreteria

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria e di segreteria (gruppo *B*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che alla data dello stesso bando abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono, inoltre, aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che dimostrino di prestare lodevole servizio nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato o, anche in qualità di avventizio, da almeno due anni continuativi presso l'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Lima, 51, non oltre il 10 ottobre 1949; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito ogni eventuale variazione.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, con tassa da bollo da L. 32 o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario com-

provante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 85 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal Sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69), con tassa di bollo da L. 24.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità su carta da bollo da L. 24.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, su carta da bollo da L. 24.

L'ammissione al soncorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) assegno circolare d'un istituto di credito, intestato impersonalmente all'Ente, per l'importo di L. 500 (cinquecento) per tassa d'ammissione al concorso.

l) fotografia recente del candidato con tassa di bollo da L. 24 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

n) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *m*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato, e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 7.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) elementi di diritto pubblico e privato;

b) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

c) computisteria e ragioneria.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di statistica;

c) elementi di legislazione sociale, con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1949.

Il presidente: MALINVERNO

(3151)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.